

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 maggio 2021, n. G05161

Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio. Proroga all'apertura della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Rocca Priora (RM)

Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio. Proroga all'apertura della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Rocca Priora (RM)

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Su proposta del Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi;

VISTI

- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Massimo ANNICCHIARICO ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

CONSIDERATO che, con l'art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012) la Regione Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR Lazio n. 90 dell'11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto, rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97 del 03/12/2015;

TENUTO CONTO della pendenza davanti al TAR Lazio di un certo numero di ricorsi per il riconoscimento di determinati titoli, che potevano mettere in discussione i criteri adottati dalla Commissione esaminatrice e dell'esistenza di giudizi pendenti davanti all'autorità giurisdizionale (Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato) contro gli atti di individuazione delle sedi di farmacie effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'assegnazione "con riserva" delle sedi farmaceutiche a concorso;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00413 del 19.01.2017, pubblicata sul BURL n. 31 del 31.01.2017, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Rocca Priora all'associazione collocatasi al 67° posto della graduatoria di merito composta dal dr. CAVALIERE Arturo (referente) e dal dr. MICELISOPO Gerardo (associato);

CONSIDERATO che il modulo allegato alla predetta determinazione di assegnazione doveva essere compilato e sottoscritto a cura di ciascun componente dell'associazione per l'accettazione con riserva e per la richiesta di ulteriori 6 mesi per l'apertura oltre a quelli previsti all'art. 11 del bando, a pena di decadenza della titolarità;

PRESO ATTO del modulo di accettazione con riserva della candidatura in questione datato 15.02.2017, con il quale si richiede la proroga di ulteriori 6 mesi per l'apertura oltre a quelli previsti all'art. 11 del bando;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00749 del 24.01.2018 di concessione di una nuova proroga all'apertura della sede in questione entro il 30.6.2018;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G08011 del 25.6.2018 di concessione di ulteriore proroga all'apertura della sede in oggetto entro il 31.12.2018 per risolvere le criticità che ne impediscono l'attivazione;

VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale n. G17741 del 3.12.2018 con la quale, su istanza degli assegnatari, è stata concessa una ulteriore proroga all'apertura entro il termine del 30.6.2019 avendo individuato un locale idoneo situato in Via della Rocca – foglio n. 2 – particella 170 sub 503 – categoria C1 che necessita di importanti interventi di ristrutturazione;

PRESO ATTO di una ulteriore istanza di proroga all'apertura da parte degli assegnatari, pervenuta con Pec datata 22.6.2019 e acquisita agli atti con prot.n. 484921 del 25.6.2019, ove si rappresenta che il Comune di Rocca Priora non ha dato nessun riscontro alla richiesta di ampliamento della pianta organica, necessaria “vista la difficile morfologia di un paese montano con un centro storico delimitato, che non permette di reperire locali idonei all'attività”;

VISTA la nota prot.n. 491346 del 26.6.2019 con la quale la scrivente ribadisce che non potrà concedere ulteriori proroghe se non supportate da una dichiarazione scritta del Comune di Rocca Priora che attesti le criticità rappresentate e l'impegno ad intervenire sulla pianta organica entro un termine breve e definito per consentire l'apertura della farmacia;

PRESO ATTO della nota prot.n. prot.n. 0010796 del 08.7.2019, acquisita agli atti con prot.n. 530074 dell'8.7.2019, con la quale il Comune di Rocca Priora rappresenta che “(...) *non intende procedere a modifiche della pianta organica vigente, non ritenendo che vi siano ragioni di interesse pubblico che impongano di effettuare una nuova valutazione degli atti precedentemente assunti*”;

CONSIDERATA la nota prot.n. 544983 dell'11.7.2019 con la quale la scrivente chiede alla ASL RM 6 l'attestazione sulla completa mancanza di locali idonei all'interno del perimetro definito dal Comune di Rocca Priora e la proposta di soluzioni alternative ai fini dell'apertura della farmacia;

PRESO ATTO della nota di risposta prot.n. 48342 del 10.9.2019, acquisita agli atti con prot.n. 714583 dell'11.9.2019 con la quale la ASL RM 6 chiede al Comune di Rocca Priora di fornire la planimetria generale in scala 1:10.000 “*per una corretta valutazione su quanto richiesto con la sopraccitata nota della Regione Lazio prot.n. 544983 dell'11.7.2019 (...)*”;

VISTA, in considerazione della situazione di stallo creatasi, la comunicazione di avvio procedimento di revoca ai sensi degli artt. 7 e successivi della legge n. 241/90 da parte dell'Area Farmaci e Dispositivi prot.n. 15459 del 09.01.2020, seguita dalla integrazione alla suddetta comunicazione prot.n. 45906 del 17.01.2020;

PRESO ATTO della risposta degli assegnatari pervenuta con pec acquisita agli atti dell'Area Farmaci e Dispositivi prot.n. 92485 del 03.02.2020, con la quale si “*richiede ultima, e ulteriore proroga*” rappresentando che “*la mancata risposta da parte del Comune di Rocca Priora alla richiesta della ASL RM 6 (...) circa la necessità di ricevere la planimetria 1:10.0000 per una corretta valutazione e per la verifica e attestazione di assenza di locali idonei sia stata interpretata dalla*

nostra Associazione come un periodo interlocutorio nel quale attendere la definizione dell'intero perimetro, funzionale all'individuazione del locale idoneo all'esercizio di farmacia".

VISTA la nota dell'Area Farmaci e Dispositivi prot.n. 156698 del 21.02.2020 con la quale viene concesso agli assegnatari il termine di 30 giorni per espletare tutte le operazioni relative alla sottoscrizione e alla registrazione di un contratto di locazione/compravendita di un locale da adibire a farmacia e che, decorso inutilmente tale termine, si procederà, senza ulteriori comunicazioni, alla revoca dell'assegnazione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Rocca Priora (RM);

PRESO ATTO della pec del 18.3.2020 con la quale gli assegnatari trasmettono all'Area Farmaci e Dispositivi il contratto di locazione commerciale dell'unità immobiliare sita in Rocca Priora – Via Fontana Maggiore n. 66 (foglio 8, particella 498, sub 2, cat. C/1, rendita catastale € 1772,02, certificazione energetica G), chiedendo contestualmente una nuova proroga necessaria a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

PRESO ATTO della pec di integrazione del 20.3.2020 con la quale gli assegnatari, su richiesta dell'Area Farmaci e Dispositivi, inviano la visura camerale della società FARVIVA s.r.l.s. costituita dai farmacisti Arturo Cavaliere, Gerardo Micelisopo e dalla sig.ra Clara Mastrovincenzo nel ruolo di Amministratrice Unica;

VISTA la nota prot. 419282 del 13.5.2020 con la quale codesta struttura regionale, nel prendere atto della tipologia societaria prescelta, ha sollevato le censure in merito alla figura della Amministratrice Unica, sig.ra Clara Mastrovincenzo, estranea all'associazione vincitrice la sede farmaceutica in contrasto alla normativa nazionale di riferimento, art. 11 legge n. 27/2012, ed al parere del Consiglio di Stato n. 69 del 3.1.2018, punto n. 23;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G07316 del 22.6.2020 con la quale, su istanza degli assegnatari, è stata concessa una ulteriore proroga all'apertura entro il termine del 31.12.2020;

VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale n. G16468 del 30.12.2020, con la quale, su istanza degli assegnatari, è stata concessa una nuova proroga entro il termine improrogabile del 31.3.2021 subordinandola alla trasmissione di documentazione attestante l'inizio dei lavori di ristrutturazione e stabilendo che la richiesta di ulteriori proroghe sarebbe stata valutata attentamente e con ponderazione dalla scrivente Area;

PRESO ATTO della richiesta di una nuova proroga all'apertura fino al 31.12.2021, acquisita agli atti dell'Area Farmaci e Dispositivi con prot.n. 279001 del 30.3.2021, con allegata la comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera inviata mezzo pec in data 29.3.2021 al Comune di Rocca Priora con oggetto: "Richiesta N.O. Parco – Via Fontana Maggiore, 66 – FARVIVA Srls;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2 di "Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani" e la successiva legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 che, all'art. 39, lettera c), in materia di riordino delle aree naturali protette esistenti, ha istituito "l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani", cui è affidata l'amministrazione e gestione delle attività e del territorio del parco istituito con legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2;

VISTO l'art. 28 della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 rubricato "*Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione*" che statuisce *1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991. Ai fini dell'acquisizione del nulla osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di*

servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della l. 241/1990 e successive modifiche e dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche";

VISTO il Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) che all'art. 3, comma 1, formula le *"Definizioni degli interventi edilizi"* ove specifica, tra gli altri, quali sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e all'art. 6, comma 1), elenca gli interventi ricadenti nel campo dell'attività edilizia libera che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ricomprendendo alla lettera a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

VISTO che il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"* all'art. 149 *"Interventi non soggetti ad autorizzazione"* statuisce che: *1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:*

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia;

CONSIDERATO che, al di fuori dei casi sopra citati, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o di altri titoli e procedimenti legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;

RICHIAMATO il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato ai sensi degli art. 21, 22, 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante *"Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"*), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143, e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 febbraio 2008, parte I;

RICHIAMATO lo studio n. 460-2011/C del Consiglio Nazionale del Notariato *"Le opere interne eseguite in unità immobiliari poste all'interno del territorio dei Castelli ed il preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione del Parco"* – approvato dalla Commissione Studi Civilistici del 14 luglio 2011 che ha affermato che le norme nazionali in tema di paesaggio devono, al fine di salvaguardare un bene-interesse di rango costituzionale, essere lette alla luce delle norme regionali che regolano la materia;

CONSIDERATO che le disposizioni in tema di autorizzazione paesaggistica di cui al codice dei beni culturali e le disposizioni di legge regionale in ordine alla salvaguardia delle aree protette ed ai parchi sono poste a tutela del medesimo interesse di rango costituzionale e vanno lette in modo coordinato, anche al fine di tenere conto dei successivi sviluppi normativi ed interpretativi;

VALUTATO che l'art. 28 della L.R. n. 29/1997 nel riferimento a *"il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è*

sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione (...)” deve essere inteso a quegli interventi edilizi che richiedono il rilascio del permesso di costruire, con esclusione certamente degli interventi edilizi qualificabili ai sensi del sopra citato articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, quali manutenzione ordinaria o straordinaria, non soggetti, a nessun titolo abilitativo i primi e ad una mera comunicazione i secondi;

RICHIAMATO un parere della Direzione Urbanistica, Area Legislativa, Giuridico e Conferenze di Servizi, prot. 149982 dell'1.8.2011, che in merito ad un parere rilasciato all'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica ha affermato che *“l'art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004, ripreso dall'art. 11, comma 3, del PTPR, elenca tassativamente i casi in cui non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Tra questi rientrano -gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici- (lett. a);*

CONSIDERATO quindi, alla luce della normativa sopra citata, che ove è necessaria l'autorizzazione paesaggistica di cui al codice dei beni culturali è altresì necessario il nulla osta dell'ente di gestione del parco;

RAVVISATO che, nella comunicazione trasmessa al comune di Rocca Priora (pratica 3/2021-0 presentata in data 26.3.2021 – protocollo 5844 del 29.3.2021) si citano *“Interventi di manutenzione ordinaria, sistemazione ed adeguamento impianto elettrico e rifacimento della tinteggiatura e della pavimentazione esistenti”* e quindi si fa riferimento esplicito ad attività di edilizia libera, ex art. 6 D.P.R., che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo;

RAVVISATO che in base alla normativa vigente, contenuta cioè nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), in raccordo al Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e la normativa regionale (P.T.P.R.) gli interventi di edilizia libera non necessitano dell'autorizzazione paesaggistica dell'Ente Parco;

RILEVATA l'esiguità dei lavori di manutenzione ordinaria, che non necessitano di CILA, per le motivazioni di cui sopra, per lo svolgimento dei quali non è giustificata, ad ogni modo, una richiesta di proroga fino al 31.12.2021;

STABILITO che i lavori di manutenzione debbano essere necessariamente completati entro il termine del 30.6.2021 e che la ASL competente per territorio dovrà vigilare ed attestare l'effettiva esecuzione dei medesimi;

RAVVISATA la necessità di concedere una nuova proroga all'apertura della sede n. 4 del Comune di Rocca Priora (RM) entro il termine del 30.6.2021;

STABILITO che eventuali proroghe oltre il termine di cui sopra non saranno prese in considerazione dall'Area Farmaci e Dispositivi a meno che i lavori di ristrutturazione non siano stati realizzati e completati entro il termine del 30.6.2021;

STABILITO, altresì, che il presente atto, in mancanza di proroga alle condizioni statuite, vale come avvio di procedimento di revoca dell'assegnazione, a partire dal 1° luglio 2021, anche in considerazione della circostanza che l'associazione in parola ha beneficiato, a partire dal mese di Gennaio 2018, di diverse proroghe senza essere ancora addivenuta all'apertura della sede farmaceutica, lasciando, nei fatti, la circoscrizione territoriale loro assegnata priva di presidio farmaceutico a scapito della relativa collettività;

STABILITO, che per effetto della revoca dell'assegnazione si procederà all'inserimento della sede farmaceutica nei successivi interpellati;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,

1. di concedere la proroga all'apertura entro e non oltre la data del 30.6.2021 della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Rocca Priora (RM), assegnata alla candidatura in forma associata, collocata al 67° posto in graduatoria, composta dal dr. CAVALIERS Arturo (referente) e dal dr. MICELISOPO Gerardo (associato);
2. eventuali proroghe oltre il termine di cui sopra non saranno prese in considerazione dall'Area Farmaci e Dispositivi a meno che i lavori di ristrutturazione non siano stati realizzati e completati entro il termine del 30.6.2021;
3. di stabilire, in mancanza di proroga alle condizioni statuite, che il presente atto vale come avvio di procedimento di revoca dell'assegnazione a partire dal 1° luglio 2021 qualora i lavori di ristrutturazione del locale individuato non siano stati completati ed attestati da idonea documentazione entro la data del 30.6.2021, anche in considerazione della circostanza che l'associazione in parola ha beneficiato, a partire dal mese di Gennaio 2018, di diverse proroghe senza essere ancora addivenuta all'apertura della sede farmaceutica, lasciando, nei fatti, la circoscrizione territoriale loro assegnata priva di presidio farmaceutico a scapito della relativa collettività;
4. di stabilire che per effetto della revoca dell'assegnazione si procederà all'inserimento della sede farmaceutica nei successivi interpellati;
5. di prorogare, altresì, la rimozione delle eventuali incompatibilità che comunque dovranno essere rimosse prima del rilascio dell'autorizzazione all'apertura da parte del Comune.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
(Massimo Annicchiarico)